

Specialmente nell'ultimo secolo della Repubblica, i brogli per riescire nelle elezioni, e gli arbitrî ed abusi nell'amministrazione del publico denaro, s'andarono moltiplicando di anno in anno; e tutta l'attività legislativa spiegata in tale proposito dalla Carica di Capodistria, e tutti i decreti emanati dal veneto Senato rimasero pur troppo, qui come altrove, lettera morta. Così avvenne, fra le altre, dei decreti 24 giugno 1753, così dei 22 capitoli della legge 23 febbraio 1785.

Come fu precedentemente accennato, al Podestà spettava la giudicatura nel civile e criminale, coll'intervento però e colla cooperazione dei tre *Giudici* a ciò nominati dal Consiglio dei cittadini. Questi Giudici ²⁹⁾, eletti ogni trimestre, costituivano, in unione al Podestà, il *Reggimento*, cioè la suprema autorità direttiva ed amministrativa del Comune. Si richiedeva dal candidato, oltre all'essere cittadino, l'averne i 30 anni compiuti. Incombeva ai Giudici di accompagnare il Podestà quando usciva dal palazzo, e di trovarsi presso di lui almeno in numero di due nei giorni di mercoledì e sabato, quando rendeva pubblica ragione, onde assisterlo coi loro consigli. Ad essi, come pure al Sindaco del Comune, spettava il diritto di iniziativa nel Consiglio. Spirato il trimestre di carica, non erano rieleggibili che dopo altri tre mesi. Il loro onorario era dapprima di lire 5 al mese per cadauno, poi venne aumentato a lire 12, a 18, e col 1583 a lire 31. Introdotta l'imposta della carratada, ai Giudici ne spettava la distribuzione fra i contribuenti. Ma nel 1734 vennero loro aggiunti in tale mansione i due Sindici del popolo in carica ed i due dell'anno precedente. Istituito nel 1772 il S. Monte di pietà, i Giudici ne furono i presidenti onorari.

Al giudizio che tenevasi ogni mercoledì e sabato o nella Loggia, o nella sala del palazzo pretorio, oltre ai Giudici, dovevano trovarsi presenti anche i due *Avvocati* del comune ³⁰⁾, ai quali correva l'obbligo di perorare la causa di coloro dai

²⁹⁾ Statuto 1, 10.

³⁰⁾ Statuto 1, 17.